

Oggetto: **Regolamento Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Modifiche.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 114 della Costituzione della Repubblica italiana, che riconosce, tra l'altro, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni quali Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni riconosciuti secondo i principi fissati dalla Costituzione;
- l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni, alle Province ed alle Città Metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 3 del 18.01.2001, ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti;
- l'art. 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 63 comma 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui: *“ I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. [...]”*;

Viste, altresì:

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018 ed i relativi allegati ai sensi di legge;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 253 del 28.12.2017 esecutiva, con la quale è stato approvato il Peg finanziario 2018 -2020;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 9.1.2018 esecutiva, con la quale è stato approvato il Peg 2018;

Visto il vigente Regolamento sul canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2006, esecutiva, e da ultimo modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2017 esecutiva;

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 242 del 28.12.2017, esecutiva, avente ad oggetto: *“Divieto di occupazione aree pubbliche da parte di soggetti che si ispirino ai disvalori di Fascismo, Nazifascismo o in aperto contrasto con i valori della Costituzione Italiana – Linee di Indirizzo”*;

Tenuto conto della Mozione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 11 gennaio 2018 avente ad oggetto : *“Mozione contro l'occupazione di aree pubbliche da parte di soggetti che si ispirano ai disvalori del Fascismo, del Nazismo o che contrastino coi valori della Resistenza presentata in data 23-11-2017 da vari Consiglieri comunali – primo firmatario Sandro Gallo (PD)”*;

Vista l' Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 68 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda;

Ritenuto avendone effettuato una valutazione favorevole in relazione al contenuto, di approvare le modifiche proposte all'art. 13 ed all'art.14 del vigente Regolamento sul canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e meglio riportate nell'**Allegato “1”** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le modifiche regolamentari proposte non hanno incidenza sulle previsioni di entrata del Bilancio di previsione 2018-2020 a titolo di Cosap;

Visti:

- l'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo il quale *“i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale”*;

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall' art. 27 comma 16 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 secondo cui tra l'altro *"Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018, pubblicato nella GU n. 38 del 15 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 è stato prorogato al 31 marzo 2018;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell' 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dalla Dirigente della Direzione Servizi Istituzionali, Partecipazione, Politiche Giovanili (**Allegato A**)

nel quale si attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto n. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui *“l'organo dei revisione svolge le seguenti funzioni:.....pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di..... proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”*, in data 8/03/2018, allegato parte integrante alla presente deliberazione (**Allegato B**);

Visto l'estratto del verbale della seduta del __/__/__ della __ Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

Con voti

DELIBERA

- 1) Per quanto in premessa motivato, di approvare le modifiche all'art. 13 ed all'art. 14 del vigente Regolamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) come meglio riportate nell'**Allegato “1”** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di delegare il Responsabile della Direzione Finanze, Provveditorato, Partecipate affinché provveda agli adempimenti previsti dall'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità di cui alla comunicazione del Ministero delle Finanze prot. 24674 del 11 novembre 2013.
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione a Società Entrate Pisa S.p.A. ed alla Direzione Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza.
- 4) Di disporre che la presente modifica regolamentare entri in vigore decorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.